




PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU  
Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde  
Settore Ecologia e Protezione Civile  
Unità Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

SOC. ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
(D.Lgs. 18.02.2005, n. 59)

**QUADRO PRESCRITTIVO** REV.1  
(Determinazione Dirigenziale n. 213 del 09-11-10)





PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU

Assessorato alle Politiche Energetiche, Ambientali ed Economia Verde  
Settore Ecologia e Protezione Civile  
Unita' Gest. Rifiuti e Infr. Ambientali

RIFIUTI

ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO

Le operazioni di accettazione e conferimento allo stabilimento, finalizzate alla verifica dell'applicabilità del solo processo di Soli-Washing, del solo processo di Estrazione con Solvente o di entrambi, dovranno essere condotte conformemente alle seguenti prescrizioni:

**AC.1** *Caratterizzazione preliminare del rifiuto*

- analisi chimica del rifiuto;
- scheda descrittiva del rifiuto;
- generalità del produttore;
- processo produttivo di provenienza;
- caratteristiche chimico-fisiche;
- classificazione del rifiuto e codice CER;
- modalità di conferimento e trasporto;
- acquisizione delle schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza.

**AC.2** *Procedure di conferimento del rifiuto all'impianto*

- acquisizione richiesta di conferimento su modello standardizzato predisposto dal gestore;
- acquisizione scheda descrittiva del rifiuto su modello standard predisposto dal gestore;
- acquisizione analisi completa del rifiuto;
- acquisizione schede di sicurezza delle sostanze pericolose potenzialmente contenute nel rifiuto

*(per più carichi dello stesso rifiuto conferito dallo stesso produttore, resta valida la documentazione presentata la prima volta; Dovranno essere effettuate verifiche periodiche di rispondenza.)*

**AC.3** *Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto*

- programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto;
- pesatura del rifiuto e controllo radiometrico effettuato anche mediante rilevatore portatile;
- annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- attribuzione del numero progressivo al carico e della piazzola di stoccaggio.

**AC.4** *Accertamento analitico prima dello scarico*

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile ;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico;
- operazioni di scarico con verifica del personale addetto ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.



**AC.5 Congedo automezzo**

- bonifica automezzo con lavaggio ruote;
- sistemazione dell'automezzo sulla pesa;
- annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- congedo dell'automezzo;
- registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

**AC.6 Mancata accettazione**

eventuali rifiuti **non conformi** dovranno essere **respinti** con contestuale **comunicazione** agli organi di controllo preposti (Provincia, ARPAS, NOE) della mancata accettazione per non conformità, con indicazione delle difformità riscontrate.

————— **STOCCAGGIO FUNZIONALE AL TRATTAMENTO** —————

D15/R13.1) alle operazioni di deposito preliminare (D15) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE	CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	05 01 15*	filtri di argilla esauriti
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11*
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	07 03 12	fanghi da trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07* e 01 04 11*	10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	17 01 01	cemento
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	17 01 02	mattoni
05 01 05*	perdite di olio	17 01 03	mattonelle e ceramiche
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09*	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*



CER	DESCRIZIONE	CER	DESCRIZIONE
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 04
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*	19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati		

**D15/R13.2)** alle operazioni di **messa in riserva (R13)** dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE	CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	17 01 01	cemento
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	17 01 02	mattoni
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	17 01 03	mattonelle e ceramiche
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07* e 01 04 11*	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello	19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni,



	di cui alla voce 17 05 07*		contenenti sostanze pericolose
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 04
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia		

**D15/R13.2)** le operazioni di stoccaggio (D15 o R13) dovranno essere condotte esclusivamente nell'area planimetricamente localizzata nel pertinente allegato A.I.A. alla **fig. 9** per un **quantitativo massimo istantaneo** pari a:

- rifiuti **non pericolosi**: 1500 Mc. equivalenti a 2420 t.;
- rifiuti **pericolosi**: 750 Mc. equivalenti a 1210 t.

**D15/R13.2)** l'area di deposito preliminare (D15) deve essere distinta dall'area di messa in riserva (R13);

**D15/R13.3)** le aree di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13) devono essere entrambe protette dagli agenti atmosferici ed organizzate in settori distinti per ciascuna tipologia di rifiuto così come risultante dalle relative codificazioni CER attribuite dal Produttore; allo scopo di rendere note la natura e la pericolosità dei rifiuti, durante le operazioni di deposito (D15 o R13), ogni area di deposito deve essere opportunamente contrassegnata, con apposita etichettatura, idonea per dimensione e collocazione, indicante almeno la destinazione d'uso (D15 o R13), la classificazione ed il codice CER dei rifiuti in essa contenuti;

**D15/R13.4)** le operazioni di stoccaggio (D15 o R13) dovranno essere conformi alle vigenti discipline antinfortunistiche e antirumore, nonché alle vigenti normative in materia di sicurezza, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;

**D15/R13.5)** durante le operazioni le operazioni di stoccaggio (D15 o R13) dovrà essere evitata la commistione dei rifiuti tra loro incompatibili in relazione allo stato fisico ed alla loro natura chimica;

**D15/R13.6)** la gestione dei rifiuti (D15 o R13) deve essere condotta in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo smaltimento;

**D15/R13.7)** la movimentazione dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

**D15/R13.8)** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

**D15/R13.9)** in ogni fase dello stoccaggio (D15 o R13) deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a esalazioni gassose, anche odorogene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

**D15/R13.10)** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio (D15 o R13) dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto in essi contenuto;

**D15/R13.11)** la durata temporale massima consentita per le operazioni di stoccaggio (D15 o R13) è definita in **N. 365 gg.** naturali consecutivi;



TRATTAMENTO

D9/R5.1) alle operazioni di smaltimento tramite trattamento chimico-fisico (D9) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE	CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	05 01 15*	filtri di argilla esauriti
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11*
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11*
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	07 03 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	07 03 12	fanghi da trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11*
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20*
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07* e 01 04 11*	10 01 22*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli	17 01 01	cemento
01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose	17 01 02	mattoni
05 01 05*	perdite di olio	17 01 03	mattonelle e ceramiche
05 01 09*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09*	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*	19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04*
17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06*
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01*
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 04



19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05*	19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*
19 02 11*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati		

**D9/R5.2)** alle operazioni di recupero (R5) dovranno essere conferite unicamente le tipologie di rifiuti contraddistinti dai codici CER di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE	CER	DESCRIZIONE
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi	01 05 05*	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	01 05 06*	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	10 01 23	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	17 01 01	cemento
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	17 01 02	mattoni
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	17 01 03	mattonelle e ceramiche
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
01 04 09	scarti di sabbia e argilla	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07* e 01 04 11*	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07*	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	17 05 05*	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*	19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	19 13 04	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 04
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01*	19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05*

**D9/R5.3)** la quantità massima di rifiuti destinabile alle attività di trattamento chimico-fisico (D9) o di recupero (R5) è complessivamente pari a **102.700 t/a.**;

**D9/R5.4)** le operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) o di recupero (R5), devono essere condotte negli impianti individuati e con le modalità previste dal pertinente allegato A.I.A.;

**D9/R5.5)** gli impianti devono essere utilizzati in maniera **alternativa** per l'espletamento di cicli di trattamento chimico-fisico (D9) o di cicli recupero (R5);



**D9/R5.5)** le operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) o di recupero (R5) dovranno essere condotte secondo le seguenti fasi documentali:

- predisposizione del **"foglio di lavoro"** firmato dal tecnico responsabile dell'impianto, su cui devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
  - a) numero del carico (o di più carichi aventi il medesimo codice CER);
  - b) tipologia di rifiuto trattata (con indicazione del codice CER, dello stato fisico e della percentuale di umidità);
  - c) identificazione del serbatoio di stoccaggio/egualizzazione del rifiuto liquido;
  - d) descrizione dei pretrattamenti effettuati;
  - e) numero dell'analisi interna di riferimento; tipologia di trattamento a cui sottoporre il rifiuto; dosaggi di eventuali reagenti da utilizzare e tempi di trattamento richiesti
- consegna del **"foglio di lavoro"** in copia agli operatori dell'impianto;
- avvio del processo di trattamento più adatto alla tipologia di rifiuto;
- prelievo di campioni del rifiuto proveniente dal trattamento;
- archiviazione del **"foglio di lavoro"**.

**D9/R5.6)** il rifiuto trattato, che non possieda le caratteristiche originarie (suolo sito di provenienza) o quelle previste per le relative MPS, dovrà essere avviato alle operazioni di deposito temporaneo per l'espletamento delle necessarie verifiche di caratterizzazione consistenti in:

- prelievo, con cadenza periodica, di un campione del carico (o della partita omogenea) da parte del tecnico responsabile;
- analisi del campione, con cadenza periodica, da parte di laboratorio chimico, comprendente anche la determinazione dell'umidità;
- registrazione e archiviazione dei risultati analitici.

**D9/R5.7)** dovranno essere raccolti, sistematizzati e conservati i seguenti dati ed informazioni dei rifiuti in uscita dal trattamento che non possiedano le caratteristiche originarie (suolo sito di provenienza) o quelle previste per le relative MPS :

- verifica analitica del rifiuto;
- raccolta dei relativi certificati d'analisi, sottoscritti dal Responsabile del Laboratorio, ordinati in base al numero progressivo dell'analisi ed archiviati in apposite cartelle contenenti, in copia o in originale, tutta la documentazione relativa (accettazione, conferimento, omologazione, etc.);


**D9/R5.8)** dovranno essere preventivamente definite le modalità operative di pre-trattamento dei rifiuti.

**D9/R5.9)** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri durante le fasi di caricamento/alimentazione e trattamento.

## CARATTERIZZAZIONE POST-TRATTAMENTO

**C.1)** al fine di determinare il corretto regime giuridico ed individuare la conseguente destinazione, i materiali in uscita dal ciclo di trattamento devono essere avviati ad apposito settore di **caratterizzazione**, dotato di idonea pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale di contenimento, sistema di raccolta e convogliamento reflui, ed essere sottoposti agli accertamenti chimico-analitici necessari;

**C.2)** ai materiali che, in uscita dal ciclo di trattamento, non posseggono le caratteristiche indicate a i successi punti **MPS.1** e **MPS.2** deve essere attribuita la qualifica di **"rifiuti prodotti"** e conseguentemente gestiti secondo il relativo regime giuridico.





## DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI

(art. 183 comma 1, let. m D.Lgs. 152/06 smi)

- DP.1)** il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti deve essere condotto conformemente alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 ed espletato in area dotata di adeguati presidi di tutela delle matrici ambientali consistenti perlomeno in idonea pavimentazione impermeabile, copertura dagli agenti atmosferici per i rifiuti pericolosi, setti di compartimentazione per tipi omogenei di rifiuti ed idonea cartellonistica informativa (*tipologia, classificazione, CER, etc.*);
- DP.2)** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di movimentazione;
- DP.3)** il contenitore o serbatoio fisso o mobile utilizzato per le operazioni di deposito deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e allarmi di livello;
- DP.4)** i contenitori e/o serbatoi devono essere collocati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata e dotati di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità aumentato del 10%;
- DP.5)** il deposito in fusti o cisternette deve essere effettuato su idonei supporti che consentano il sollevamento dal suolo al fine di evidenziare eventuali perdite;
- DP.6)** i contenitori utilizzati per le operazioni di deposito devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera da consentire una facile ispezione (*passo d'uomo*), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati;
- DP.7)** il deposito dovrà essere dotato di materiale assorbente e neutralizzante di varia natura da utilizzare nelle eventualità di percolamenti o perdite accidentali;
- DP.8)** la movimentazione dei fusti e dei contenitori dovrà avvenire mediante l'ausilio di appositi mezzi meccanici quali ad es.: carrelli elevatori;
- DP.9)** gli operatori che provvedono all'utilizzo di carrelli elevatori dovranno essere adeguatamente formati ed addestrati alla movimentazione delle merci pallettizzate, in modo da evitare il danneggiamento di fusti o contenitori;
- DP.10)** dovranno essere utilizzati bancali in buone condizioni e si dovrà procedere alla sostituzione di eventuali bancali che dovessero risultare danneggiati;
- DP.11)** con adeguata cadenza periodica si dovrà provvedere all'effettuazione di ispezioni dei contenitori per accertarne la relativa tenuta; eventuali contenitori deteriorati e/o danneggiati dovranno essere tempestivamente sostituiti con analoghi contenitori aventi equivalenti caratteristiche.

## PRESCRIZIONI GENERICHE GESTIONE RIFIUTI

- R1)** è vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti fra loro o con altre sostanze, prodotti o materiali;
- R1)** deve essere assicurata la regolare compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal DM 01.04.1998 n. 148, al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06;
- R.2)** la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato della pericolosità dei rifiuti; durante le relative operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- R.3)** i rifiuti in uscita dall'impianto, debitamente accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o di smaltimento, evitando, per quanto possibile, ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o depositi preliminari, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B) e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C al D.Lgs. 152/06;



- R.4) devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità;
- R.5) l'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992 n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dei suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della L. 257/92;
- R.6) dovrà essere garantita l'iscrizione e la relativa interconnessione al sistema di tracciabilità "SISTRI" secondo le modalità previste dal DM 17.12.2009.

## GESTIONE MATERIE PRIME SECONDARIE (MPS) E SUOLO DECONTAMINATO

- MPS.1) l'attività di trattamento finalizzata al recupero dei rifiuti (R5), dovrà garantire l'ottenimento di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia aventi caratteristiche merceologiche e prestazionali conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; in particolare le materie prime secondarie ottenute dal recupero dei rifiuti non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalla lavorazione di materie prime vergini; le MPS per l'edilizia dovranno possedere le caratteristiche di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005 n. UL/2005/5205;
- MPS.2) l'attività di trattamento (R5), finalizzata alla decontaminazione e ricostituzione di suolo, dovrà garantire l'ottenimento di terreni aventi caratteristiche conformi ai limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli previsti all'allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06 smi., facendo riferimento alla colonna A o B in relazione alla destinazione d'uso del sito di riutilizzo;
- MPS.3) al fine di determinarne le relative caratteristiche, il materiale in uscita dall'impianto (MPS o Terreni), dovrà essere sottoposto ad idonei accertamenti merceologici ed analitici, comprendenti il test di cessione eseguito in conformità al metodo riportato all'allegato 3 del DM 05.02.1998 smi, da effettuarsi per ogni campagna di trattamento.
- MPS.4) restano sottoposti al regime normativo dei rifiuti le materie prime secondarie o i terreni decontaminati che, seppur possedendo le suddette caratteristiche, non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo ad un ciclo di riutilizzo entro 18 mesi dalla produzione; a tale fine il suddetto riutilizzo dovrà essere oggettivamente attestato e formalizzato con adeguata documentazione (es. fatturazioni di vendita, contratti di fornitura, etc.);

## SUOLO

- S.1) devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni esterne;
- S.2) deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni e ripristini del materiale eventualmente deteriorato o fessurato;
- S.3) le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione e cautela al fine di non far permeare nel suolo alcunché;
- S.4) qualsiasi sversamento accidentale deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco; a tale scopo devono essere sempre disponibili attrezzature e sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di deposito e/o movimentazione di rifiuti o materiali in genere;
- S.4) il gestore dell'impianto deve segnalare tempestivamente al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare o aver causato inquinamento del suolo.



## ARIA

- A.1) per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione e dallo stoccaggio di materie prime o rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di inumidimento dei cumuli e pulizia dei piazzali;
- A.2) le caratteristiche strutturali del punto di emissione devono essere tali da garantire adeguata accessibilità, necessaria alle previste attività di controllo, conformemente alla disciplina vigente in materia di sicurezza;
- A.3) le emissioni convogliate originate dal punto di emissione E1 , (Fig. 14 allegato A.I.A.) dovranno essere conformi ai pertinenti valori limite previsti alla parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e relativi allegati; per tale punto di emissione dovrà comunque essere garantita la misurazione dei seguenti parametri: *perdita di carico, portata del flusso gassoso e temperatura fumi; portata del liquido di lavaggio, controllo del ph, del potenziale redox.*

## ACQUA

- ACQ.1) i reflui decadenti dal complesso IPPC devono essere gestiti esclusivamente tramite l'esistente sistema fognario Consortile ed avere caratteristiche conformi ai limiti previsti dal pertinente regolamento fognario;
- ACQ.2) la parte terminale dello scarico, prima dell'immissione nella rete fognaria consortile, deve essere dotata di un pozzetto per prelievo campioni; l'ubicazione di tale pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso. Il punto/i di campionamento dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni"; i pozzetti di prelievo devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti;
- ACQ.3) deve essere garantita la misurazione delle portate (e/o dei volumi scaricati) mediante apposito strumento; tali misurazioni devono essere registrate giornalmente nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati; a tale fine il gestore è tenuto a istituire un apposito "Registro delle visite" da custodire in impianto, dove dovranno essere indicati: i nominativi e l'Ente di appartenenza del personale che ha effettuato la visita, data e motivazione della visita;
- ACQ.4) il gestore dell'impianto dovrà segnalare entro 12 ore dall'avvenimento al gestore dell'impianto di depurazione terminale, al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente ed alla Provincia, ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare, qualitativamente e quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
- ACQ.5) il gestore dovrà provvedere ad una dettagliata verifica dei consumi idrici, eliminando gli sprechi e massimizzando l'attività di riutilizzo delle acque; al fine di non compromettere il rendimento dell'impianto, sia in termini di efficienza depurativa che di funzionalità, dovrà comunque essere verificata e valutata l'idoneità al riutilizzo di tali acque.

## RUMORE

- RU.1) il comune su cui insiste l'impianto non ha ancora adottato il Piano di classificazione Acustica di cui alla L. 447/1995 e della D.G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, in assenza di tale pianificazione dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione previsti dal **DPCM 14.11.1997** per la **classe acustica VI**;
- RU.2) il gestore dovrà provvedere all'effettuazione di apposite rilevazioni fonometriche al perimetro dell'impianto ed altri eventuali punti da concordare con il Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora soprariportati;



**RU.3)** qualora si intenda realizzare ulteriori modifiche o interventi che possano influire sulle emissioni sonore dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico; una volta realizzati le modifiche e gli interventi previsti dovrà essere effettuata una nuova campagna di rilievi acustici al perimetro dell'impianto al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione sonora;

**RU.4)** dovrà essere effettuata apposita valutazione circa la possibilità di impiego di materiali fonoassorbenti, di coibentazioni ed appositi silenziatori su pompe, compressori, valvole di sicurezza, aspirazioni, etc.

### ULTERIORI PRESCRIZIONI

**UP.1)** ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto stesso, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m) del predetto decreto legislativo;

**UP.2)** ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

**UP.3)** le modalità di gestione dovranno essere modificate e revisionate a seguito di specifica richiesta da parte della Provincia o del Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente;

**UP.4)** il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente, eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 59/2005;

**UP.5)** ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. 59/2005, al fine di consentire le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 dello stesso decreto, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

### CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' E RIPRISTINO AMBIENTALE

**RA.1)** deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività;

**RA.2)** la società, in caso di chiusura dell'impianto, dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto previsto all'art. 3 punto f) del D.Lgs. n. 59/2005;

**RA.3)** il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposito progetto da approvarsi conformemente alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente; le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previa nulla osta della competente Autorità; al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente è demandata l'attività di verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

**RA.4)** lo svincolo della garanzia fidejussoria è effettuato unicamente previa verifica dell'avvenuto ripristino ambientale del sito effettuata dal Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competente.



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**PMC.1)** qualora necessario il gestore è tenuto a rielaborare l'esistente Piano di Monitoraggio e Controllo, già validato ed approvato, alla luce delle modifiche e variazioni introdotte; in tale eventualità il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere sottoposto alla verifica della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

**PMC.2)** il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo, debitamente elaborato e verificato con le modalità di cui al punto precedente, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Provincia.

## PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

**PGO.1)** qualora necessario il gestore è tenuto a rielaborare l'esistente Piano di Gestione Operativa, già validato ed approvato, il quale dovrà essere sottoposto alla verifica della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

**PGO.2)** il Piano di Gestione Operativa, debitamente elaborato e verificato con le modalità di cui al punto precedente, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Provincia.

## PIANO INFORMATIVO

**P.1)** qualora necessario il gestore è tenuto a rielaborare l'esistente Piano Informativo già validato ed approvato, il quale dovrà prevedere apposite strategie di comunicazione finalizzate a fornire adeguata informazione alla pubblica opinione relativamente alle attività svolte nel complesso IPPC; tali strategie dovranno comprendere:


- periodiche comunicazioni a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo;
- organizzazione di eventi d'informazione/discussione con autorità e cittadini;
- periodica apertura dell'impianto al pubblico;
- disponibilità dei dati di monitoraggio



## CRONOPROGRAMMA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E GESTIONALE


Il gestore dovrà rispettare le seguenti scadenze temporali provvedendo a realizzare, a partire dalla data di notifica della determinazione dirigenziale n. 108 del 25.05.2010, ovvero a far data dal 23.06.2010, gli interventi individuati nella seguente tabella:


CODIFICA PRESCRIZIONE	INTERVENTO	TEMPISTICA
D15/R13.1) D9/R5.2)	conformazione delle tipologie di rifiuti gestibili secondo il presente quadro prescrittivo; eventuali tipologie di rifiuti presenti in impianto, non ricomprese nella nuova elencazione dei rifiuti autorizzati, dovranno essere avviati a recupero/smaltimento presso impianti terzi autorizzati ai sensi della vigente disciplina normativa in materia	immediatamente esecutiva
AC.3)	controllo radiometrico in accettazione	entro mesi 3
C.1)	istituzione e realizzazione area polifunzionale di caratterizzazione post-trattamento / deposito temporaneo rifiuti ( <i>materiale fuori specifica</i> ) dotata di pavimentazione impermeabile, cordolatura perimetrale di contenimento e sistema di raccolta e convogliamento reflui; l'intervento dovrà essere realizzato sulla base di apposita progettazione esecutiva da presentare agli organi competenti per la relativa approvazione (Provincia, ARPAS, Comune di Assemini, Regione)	entro mesi 12 dall'approvazione della relativa progettazione
S.1) S.2)	intervento di ricondizionamento della pavimentazione della sezione Soil Washing, finalizzata alla ricostituzione di pendenze idonee ad evitare fenomeni di ristagno d'acqua	entro mesi 12
A.1)	- intervento di copertura dei nastri trasportatori di alimentazione della sezione di Soil Washing; - intervento di realizzazione di apposito impianto fisso di nebulizzazione ad acqua, mediante ugelli posizionati su tubi rigidi sagomati e/o flessibili, a servizio del settore di stoccaggio D15/R13	entro mesi 12
A.2)	intervento di conformizzazione del punto di emissione, mediante realizzazione di apposito bocchello di prelievo per l'effettuazione dei campionamenti; i punti di prelievo devono essere resi accessibili agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norme di legge in materia di sicurezza	entro mesi 12
ACQ.3)	intervento di adeguamento punto di scarico mediante installazione di un pozzetto per prelievo campioni posto nella parte terminale dello scarico prima dell'immissione nella rete fognaria; l'ubicazione del pozzetto dovrà consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e permettere un facile accesso. Il punto di campionamento dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica riportante la seguente dicitura "Punto di prelievo campioni"; i pozzetti di prelievo devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti	entro mesi 3
ACQ.4)	installazione strumento di misurazione delle portate (e/o dei volumi scaricati)	entro mesi 3



RU.4)	valutazione circa la possibilità di impiego di materiali fonoassorbenti, di coibentazioni ed appositi silenziatori.	entro mesi 3
D9/R5.3) D9/R5.6)	implementazione di apposito sistema di <b>vagliatura preliminare</b> , che consenta la separazione della frazioni più grosse di rifiuti in ingresso (>70 mm), al fine di ottenere una migliore <b>omogeneizzazione granulometrica</b> del rifiuto da avviare alla sezione di soil-washing; l'intervento dovrà essere realizzato sulla base di apposita progettazione esecutiva da presentare agli organi competenti per la relativa approvazione (Provincia, ARPAS, Comune di Assemini, Regione)	entro mesi 6 dall'approvazione della relativa progettazione
D9/R5.3)	implementazione del ciclo di trattamento ENSOLVEX® mediante l'introduzione di un'ulteriore sezione impiantistica che consenta, oltreché il trattamento della frazione limo-argillosa, anche il <b>trattamento della frazione sabbiosa</b> in uscita dalla sezione di soil-washing; l'intervento dovrà essere realizzato sulla base di apposita progettazione esecutiva da presentare agli organi competenti per la relativa approvazione (Provincia, ARPAS, Comune di Assemini, Regione)	entro mesi 24 dall'approvazione della relativa progettazione
MPS.1)	introduzione sistema di <b>frantumazione/macinazione</b> che consenta l'ottenimento di materia prima secondaria con caratteristiche merceologiche e prestazionali idonee alla commercializzazione; l'intervento dovrà essere realizzato sulla base di apposita progettazione esecutiva da presentare agli organi competenti per la relativa approvazione (Provincia, ARPAS, Comune di Assemini, Regione)	entro mesi 24 dall'approvazione della relativa progettazione
D15/R13.2)	intervento di separazione e ampliamento dell'esistente di stoccaggio (D15 o R13) mediante la realizzazione, in aderenza al medesimo, di ulteriori stalli di deposito aventi gli stessi presidi ambientali degli esistenti. <u>L'ampliamento non comporta incremento alcuno dei quantitativi di rifiuti stoccabili</u> ; l'intervento dovrà essere realizzato sulla base di apposita progettazione esecutiva da presentare agli organi competenti per la relativa approvazione (Provincia, ARPAS, Comune di Assemini, Regione)	entro mesi 1 dall'approvazione della relativa progettazione

Cagliari li, 27 ottobre 2010

Il Tecnico istruttore  
  
 (Istr. Dir. Geom. Fabio Balestrino)

Il Responsabile del procedimento  
  
 (Funz. Ing. M.A. Badas)



CONSEGNA ACQUA INDUSTRIALE  
CONSEGNA ACQUA POTABILE  
EMISSIONE SCARICHI IDRICI  
59°14'09,54"N  
9°00'10,08"E

**LEGENDA EMISSIONI**


Legenda Emissioni:  
**Punto E1 [39°14'06,47"N - 9°00'19,99"E]:**  
 Emissioni da Filtro a Carboni Attivi  
 (Impianto di trattamento flusso di azoto contenente vapori di etac)  
**Punto E2 [39°14'06,22"N - 9°00'20,28"E]:**  
 Emissioni da Caldala

**LEGENDA STOCCAGGI**


— Deposito Preliminare/Messa in Riserva  
 - - - Deposito Temporaneo  
 - - - Aree di stoccaggio Reattivi e combustibili  
 - - - Limiti area impermeabilizzata

**LEGENDA ACQUE**

ACQUA INDUSTRIALE CASIC  
 ACQUA POTABILE CASIC  
 ACQUA TRATTATA  
 ACQUA DI SCARICO  
 ACQUE REFLUE DA TRATTARE  
 POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E DI PIAZZALE  
 INTERRUZIONE CON FLANGIA CIECA  
 \* PIEZOMETRO



ECOTEC GESTIONE IMPIANTI s.r.l.  
 VIA MONTE GRAPPA, 133  
 96100 SIRACUSA  
 Partita IVA 00952160893



38				
07				
06				
05				
04				
03				
02				
01				
00				
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONI	DISEGNATO DA / DRAWN BY	CONTROLLATO / CHECKED BY
00	14/04/2018	emissione per integrazione AA	ECOTEC	ECOTEC

**ECOTEC**  
 Gestione Impianti SpA

Scala: 1:1000  
 Formato: A3

Descrizione: Piattaforma Trattamento Rifiuti Industriali - Z.I. Morchiarèdau (CA)  
 Planimetria Generale di Disposizione

Compressa in: Disegno Y

Revisione: 00